

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO T.E.F.A.

*Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata
con i poteri del Consiglio Provinciale n. 80 del 30 novembre 2012*



Provincia Regionale di Ragusa

Regolamento per il riversamento alla Provincia Regionale di Ragusa, da parte dei Comuni, del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente applicato alla TARSU/TIA/TARES, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.).

SOMMARIO

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

Articolo 4 - Rendicontazione dei versamenti e commissioni

Articolo 5 - Rimborsi

Articolo 6 - Obblighi della Provincia

Articolo 7 - Verifiche e controlli

Articolo 8 - Obblighi dei comuni

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- Per Tributo provinciale il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, conosciuto con l'acronimo T.E.F.A.;
- Per T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai comuni ai sensi dell'articolo 58 e seguenti del D. Lgs. N. 507/1993;
- Per T.I.A. la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 22/1997;
- Per TARES (in vigore dal 1 gennaio 2013) il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 D.L n. 201/2011 come convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;
- Per provincia, la Provincia Regionale di Ragusa, con sede in Ragusa, Viale del Fante , 9;
- Per comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Ragusa, con sede presso le rispettive residenze municipali;
- Per soggetto gestore, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione del tributo;
- Per soggetti passivi, i comuni ed i soggetti gestori di cui sopra.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il TEFA., per quanto non regolamentato dal D.Lgs. N. 504/1992 e da altre disposizioni di legge, e si applica nel caso in cui i comuni gestiscano la TARSU/TIA/TARES in proprio ovvero tramite soggetto gestore, stabilendo le modalità operative di riversamento alla provincia e relative attività connesse, da parte dei soggetti passivi.

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

1. I Soggetti passivi, direttamente o tramite l'Agente alla riscossione per il territorio provinciale, effettuano il versamento del TEFA alla Provincia con cadenza trimestrale , tenendo conto degli incassi per TARSU/TIA/TARES contabilizzati per l'intero trimestre di riferimento, entro il giorno venti del mese successivo. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo.
2. I Soggetti passivi possono rimandare il versamento di cui sopra, senza maggiorazione di interessi, al trimestre successivo qualora l'importo da versare alla Provincia risulti inferiore ad euro 1.000,00=(mille/00). In tale caso, nel versamento del trimestre successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza, nel caso in cui non lo si raggiunga neppure entro l'anno, il riversamento va comunque effettuato entro l'ultima scadenza rientrante nell'anno vale a dire quella relativa al penultimo trimestre.
È tuttavia data facoltà di riversare anche importi inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) purché nel rispetto delle scadenze fissate.

3. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (c.d. Interessi legali).

Articolo 4 - Rendicontazione dei versamenti e commissioni

1. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione i comuni Comunicano alla provincia l'ammontare della previsione relativa al ruolo/elenco TARSU/TIA/RES inserito nel piano finanziario;
2. Entro 30 giorni dalla data di emissione dei ruoli/elenchi i comuni dovranno fornire i dati relativi compilando la modulistica predisposta dalla Provincia (allegato "B")
3. Per ogni versamento trimestrale dovrà essere presentato un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi ed alla commissione trattenuta tenendo conto degli incassi contabilizzati per l'intero periodo di riferimento compilando la modulistica predisposta dalla Provincia (allegato "C");
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno i comuni devono presentare un rendiconto annuale idoneo a verificare la corrispondenza delle somme riversate alla provincia e relative all'anno precedente evidenziando sgravi e rimborsi effettuati a titolo di TEFA sui ruoli/elenchi emessi compilando la modulistica predisposta dalla Provincia (allegato "D");
5. Ai Soggetti passivi spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi;
6. Per l'operazione di cui sopra, il Soggetto passivo, al momento del riversamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterrà la commissione dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), stabilita dal 5° comma de ll'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
7. La Provincia può chiedere in corso d'anno adeguata documentazione finalizzata all'accertamento delle somme di propria competenza.

Articolo 5 – Rimborsi

1. Il Comune o il soggetto terzo gestore della riscossione TARSU/TIA/TARES rimborsano ai contribuenti quanto indebitamente versato a titolo TEFA anticipando le somme necessarie;
2. Le somme anticipate saranno detratte dall'importo del primo riversamento dovuto dietro presentazione di idonea documentazione.

Articolo 6 - Obblighi della Provincia

1. La provincia si impegna a comunicare ai comuni l'aliquota del tributo ambientale (TEFA) deliberata dalla Giunta entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo;
2. In caso di mancata deliberazione entro la predetta data si applica la misura del tributo ambientale fissata per l'anno precedente così come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92;

3. La provincia si impegna altresì a comunicare ai comuni il numero di conto corrente di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni;

Articolo 7 - Verifiche e controlli

La provincia può disporre specifiche verifiche di cassa sulle somme incassate e registrate presso i soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo ambientale.

Articolo 8 - Obblighi dei comuni

I comuni si impegnano a comunicare alla provincia ogni eventuale variazione sulla gestione della TARSU/TIA/TARES entro 60 giorni dalle modifiche poste in essere.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Le modalità di cui al presente regolamento dovranno essere applicate a partire dall'01/01/2013 per i ruoli/elenchi e relativi versamenti emessi o già emessi e non ancora documentati e/o riversati alla provincia.

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)
 art. 19 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
RENDICONTO ANNUALE

COMUNE

SOGGETTO CHE RIVERSA
ALLA PROVINCIA

ATTO APPROVAZIONE	NUMERO	ANNO D'IMPOSTA	ANNO EMISSIONE	TEFA	TEFA RISCOSSO	TEFA IN DIMINUZIONE	DESCRIZIONE TEFA IN DIMINUZIONE	TEFA RESIDUA AL 31/12	NOTE
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
TOTALE				-	-	-		-	

DATA _____